COMUNE *di* COSSIGNANO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COPIA DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

==========

DETERMINAZIONE N.69 DEL 24-07-2020.

==========

Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI ED ELEZIONI COMUNALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINA=

==========

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di luglio, nella Residenza Municipale;

==========

ESECUTIVA ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

lì 24-07-2020

==========

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIO-CULTURALI
Ufficio Elettorale

OGGETTO: **Referendum costituzionale, elezioni regionali ed elezioni comunali del 20/21 settembre 2020. Costituzione ufficio elettorale comunale e autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario.**

IL RESPONSABILE

Premesso che:
- con decreto del Presidente della Repubblica del 17/07/2020 è stato indetto il Referendum costituzionale ai sensi dell'articolo 138, secondo comma della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale Marche n. 219 del 21/7/2020 sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche;
- con decreto del Prefetto di Ascoli Piceno in data 20 luglio 2020 sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

Dato atto che le predette consultazioni si svolgeranno in contemporanea nelle date 20 e 21 settembre 2020;

Considerato che il Comune di Cossignano è interessato alle elezioni comunali ai sensi della Legge n.81/1993 e s.m.i. e del Decreto legislativo n. 267/2000;

Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;

Viste le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno;

Viste le norme per la disciplina della propaganda elettorale;

Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;

Ritenuto che, al fine di assicurare la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle elezioni, si rende necessario:
a) costituire l'ufficio elettorale;
b) autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, ad oggetto "Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in

occasione delle consultazioni elettorali" e da ultimo modificato dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita:

"Art. 15 – Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quali supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata adozione inibisce il pagamento dei compensi."

…omissis…

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nei limiti di cui all'art.15 del citato D.L. 8/93;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato dall'art. 16 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001;

Visto l'art. 18 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018, che conferma le previsioni di cui sopra;

Dato atto che, essendo il Comune di Cossignano interessato all'abbinamento del Referendum costituzionale, delle elezioni regionali e delle elezioni comunali, l'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario si riferisce ad adempimenti comuni alle predette consultazioni ed il relativo onere dovrà essere ripartito fra gli Enti interessati, secondo le disposizioni che verranno impartite;

Precisato che, relativamente alle Posizioni Organizzative:

- la normativa in vigore, compresi i contratti collettivi nazionali di lavoro, prevede che i titolari di P.O. pur facendo parte dell'Ufficio elettorale comunale, non possono percepire compensi per lavoro straordinario, per effetto del criterio di onnicomprensività delle indennità da loro percepite, in quanto il trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie, quali il lavoro straordinario prestato in occasione di elezioni comunali;
- il C.C.N.L. funzioni locali sottoscritto in data 21/5/2018 all'articolo 18 comma 1 lettera c) stabilisce che *"i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata*

l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse";
- in relazione a tale disciplina, l'Aran, nel periodo di vigenza del precedente contratto collettivo, che comunque viene richiamato anche in quello del 2018, aveva evidenziato che di norma i responsabili di posizione organizzativa hanno diritto alla liquidazione dello straordinario elettorale solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal Ministero dell'Interno e non anche, ad esempio, per le elezioni del consiglio comunale (interamente a carico del bilancio dell'ente);
- questa regola subisce una sola eccezione, espressamente disciplinata nell'art. 39, comma 3 del CCNL del 14 settembre 2000 (introdotto dall'art. 16 del CCNL del 5 ottobre 2001), secondo il quale *"il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie (di qualunque specie, comprese quindi quelle per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale – n.d.r.), è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa, ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell'art. 24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative"*;
- per quanto sopra esposto, in caso di elezioni amministrative comunali i titolari di posizione organizzativa non possono percepire lo straordinario elettorale, salvo quello effettuato la domenica o durante il giorno di riposo settimanale, a differenza di quanto avviene per tutte le altre elezioni e per i referendum statali e regionali;

Considerato che la consultazione elettorale del 20/21 Settembre 2020 è relativa al Referendum, alle elezioni regionali e contemporaneamente alle Elezioni comunali, ai dipendenti comunali titolari di Posizione Organizzativa può essere riconosciuto lavoro straordinario esclusivamente prestato per attività inerente il Referendum e le elezioni regionali e per lavoro straordinario prestato nel giorno di riposo settimanale (per tutte le consultazioni);

Visto il bilancio di previsione 2020/2022 gestione 2020;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

- di costituire, per il Referendum costituzionale, per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dei giorni 20 e 21 Settembre 2020

"L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE"

come da prospetto allegato al presente atto (ALLEGATO A) che ne forma parte integrante e sostanziale, AUTORIZZANDO i suoi componenti ad eseguire lavoro straordinario, NEL LIMITE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATO, nel periodo dal **27 Luglio 2020** (cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali) al **25 Settembre 2020** (5^ giorno successivo alle votazioni);

- di dare atto che i dipendenti indicati nel prospetto allegato dovranno effettuare lavoro straordinario esclusivamente per lo svolgimento ed il regolare andamento delle operazioni connesse alle consultazioni in oggetto;

- il compenso relativo sarà ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite e retribuito secondo la vigente tariffa oraria;

- di dare atto che, essendo il Comune di Cossignano interessato all'abbinamento del Referendum, delle elezioni regionali e delle elezioni comunali, l'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario si riferisce ad adempimenti comuni alle predette consultazioni ed il relativo onere sarà ripartito fra gli Enti interessati, secondo le disposizioni che verranno impartite;

- di dare atto che ai dipendenti comunali titolari di Posizione Organizzativa può essere riconosciuto lavoro straordinario esclusivamente prestato per attività inerente il referendum e le elezioni regionale e per lavoro straordinario prestato nel giorno di riposo settimanale (per tutte le consultazioni);

- di dare atto che il compenso per la prestazione di lavoro straordinario sarà liquidato a chiusura delle operazioni elettorali con imputazione al bilancio 2020/2022 gestione 2020 ai seguenti capitoli che offrono la necessaria disponibilità:
1. Referendum e elezioni regionali:
* capitolo 109/1 lavoro straordinario del personale dipendente
* capitolo 109/2 oneri riflessi
* capitolo 109/3 Irap
2. Elezioni comunali:
* capitolo 109/6 lavoro straordinario del personale dipendente
* capitolo 109/7 oneri riflessi
* capitolo 109/8 Irap

- di dare atto che il rimborso delle spese sostenute dall'Ente a carico dello Stato per il Referendum e a carico della Regione Marche per le elezioni regionali sarà introitato al capitolo 80 "Rimborso spese per consultazioni elettorali" del bilancio 2020/2022 gestione 2020.

VISTO DI REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
Gabriella Pieramici

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Il segretario com.le – dr. Enrico Equizi

VISTO di regolarità contabile: favorevole.
Il responsabile dell'Area
Economico-finanziaria e amministrativa
Il segretario com.le – dr. Enrico Equizi

==========

Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 17-09-20 e vi rimarrà fino al 02-10-20

Cossignano, lì 17-09-20 IL MESSO COMUNALE
ALBO PRETORIO N. 292 *commissario Tiziana Pieramici*

==========

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'ufficio proponente.

==========

La presente determinazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cossignano, lì 17-09-20 IL RESPONSABILE DI AREA
Dr. Enrico Equizi